

REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

OCCUPAZIONE DI SUOLO O SPAZIO PUBBLICO

ART. 1 - Nessuno può occupare spazio qualsiasi di suolo pubblico, o soggetto a servitù di pubblico passaggio, sia pure temporaneamente e con oggetti facilmente movibili, senza speciale autorizzazione scritta del Podestà.

ART. 2 - Non cadono sotto il disposto dell'art.1 le seguenti occupazioni temporanee del suolo pubblico:

1) delle vetture fuori delle loro stazioni quando stanno a disposizione di un avventore;

2) delle vetture private in servizio;

3) dei carri e carretti nelle strade e vie pubbliche nell'atto in cui caricano o scaricano mercanzie od altri oggetti sul limitare del luogo da cui le ricevono od in cui le consegnano e per il minimo tempo necessario allo scopo.

ART. 3 - Le occupazioni di cui all'articolo precedente non debbono estendersi ai marciapiedi nè impedire, in qualsiasi modo, il transito ai passeggeri ed ai veicoli.

ART. 4 - Le licenze di occupazione temporanea di spazio o di area pubblica sono concesse dal Podestà sopra domanda dell'interessato scritta in carta da bollo da L.4,00. 3000

Il Podestà, tenuto conto dell'importanza dei motivi addotti dai richiedenti e delle speciali esigenze di estetica e di viabilità delle località che si domanda di occupare, potrà rilasciare la richiesta licenza, a condizione che:

a) l'occupazione non riesca d'incaglio al libero transito delle persone e dei veicoli:

- b) l'occupazione non abbia a ledere interessi di terzi;
- c) il richiedente anticipi il pagamento delle tasse stabilite dall'apposita tariffa;
- d) la concessione si intenda per ogni effetto meramente precaria e sempre revocabile.

La concessione sarà di pieno diritto revocata se l'occupazione non venga direttamente esercitata dal concessionario o ne venga anche solo cambiata la destinazione senza permesso.

ART. 5 = Le occupazioni temporanee del suolo pubblico con baracche, impalcati, deposito di materiale, calcinacci, ecc. devono in tempo di notte essere segnalate con lumi ben visibili, chiusi dentro vetri rossi.

ART. 6 = Le tende sporgenti devono essere poste all'altezza di metri due e venti dal pubblico suolo misurato dal lembo più basso. Non vi possono essere aggiunte frange o lembi pendenti senza autorizzazione del Podestà.

La loro sporgenza deve essere regolata secondo le circostanze speciali dei luoghi e le esigenze della viabilità.

Non possono però mai superare in larghezza il bordo del marciapiede. Le tende non potranno mai tenersi spiegate di notte ed in tempo di pioggia.

ART. 7 = Nel pianterreno e nel basamento della case, edifici o muri lungo le strade e piazze pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, non si possono stabilire sedili, mensole, banchi, inferriate, canali, bracci di ferro o di legno, chiodi sporgenti e simili senza autorizzazione del Podestà.

ART. 8 = È proibito modificare in qualsiasi modo lo stato del suo

lo pubblico.

Le rotture di suolo e le buche nelle strade, nelle piazze per piantamento di ponti o fabbriche, di pali o antenne e simili, per esecuzione di lavori di fognatura, collocamento di tubazioni e simili possono farsi soltanto sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal Podestà nel relativo permesso.

REGOLAZIONE DELLE VIE - PIAZZE ED ALTRI LUOGHI PUBBLICI

ART. 9 = La spazzatura delle vie e piazze e degli altri luoghi pubblici è fatta a cura e spesa del Municipio.

Sul suolo pubblico e quello soggetto a servitù di pubblico passaggio è vietato deporvi o lasciarvi cadere sia di giorno che di notte immondizie, rifiuti, avanzi di erbaggi o frutta, pezzi di carta e qualsiasi altra materia solida o liquida.

ART. 10 = La vuotatura di materie liquide e lo scarico di detriti e simili non possono farsi che nelle pubbliche discariche e con le cautele stabilite dal Podestà.

ART. 11 = E' vietato ai venditori ambulanti di mercanzie, di frutta e verdura, di generi commestibili, di bevande ed ai raccoglitori od incettatori di stracci, carta, spazzatura e simili, di gettare o lasciar cadere sul suolo pubblico residui o rifiuti di quanto forma oggetto del loro commercio.

ART. 12 = E' vietato scuotere o spolverare sulla pubblica via e dalle finestre delle case che vi prospettano, tappeti, panni e simili dopo le ore otto del mattino.

ART. 13 = E' vietato stendere ed asciugare biancheria o panni fuori delle finestre e sui terrazzi delle case esistenti sulle piazze della città e lungo le vie Garibaldi, Cavour, Cairoli (Ponte Nuovo),

del Ponte Cesare Battisti, del Teatro, Mazzini, di S. Cristina, Porta
Fiorentina, Roma, Dante Alighieri, Gen. Tellini, Gen. Reissoli.

E' pure vietato di stendere biancheria o panni lungo le pubbliche
vie, i pubblici passaggi e giardini pubblici, sulle spalliere dei pon-
ti adiacenti alla città e sulle scarpate del terrapieno che mette al
Bambarone.

ART. 14 = Non si possono tenere sui parapetti dei terrazzi, dei pog-
giuoli, delle finestre, nè in altre parti delle case e dei muri prospici-
enti luoghi aperti al pubblico, statue, stemmi, vasi, casse con piante
e simili senza che siano convenientemente assicurati o trattieneuti con
verghe metalliche per modo che resti impossibile lo smovimento acci-
dentale di essi o di alcuna delle loro parti.

Gli orti pensili, le casse ed i vasi con piante di qualsiasi genere
devono inoltre essere provveduti di opportuno riparo perchè lo stil-
licidio anche della semplice inaffiatura non cada in detti luoghi, nè
rechi molestia o danno al pubblico od agli abitanti dei piani infe-
riori.

ART. 15 = L'imprenditore di lavori per costruzione di nuova fabbri-
ca o per riparazioni o modificazioni di fabbrica già esistente deve
provvedere a mezzo di opportuni ripari in legno, graticci o stuoie, a
che non possa cadere sulla pubblica via ed oltre il limite perime-
trale assegnato dall'Autorità Comunale nel permesso per deposito di
materiali e per i ponti di servizio materiale e polvere provenienti
dai lavori in esecuzione.

ART. 16 = I cortili, i portici, gli anditi e le scale di ogni edifi-
cio devono, a cura dei proprietari ed inquilini, essere sempre mante-
nuti in istato di nettezza.

ART.17 - E' vietato apportare modificazioni ed arrecare danno ai lavatoi ed alle fonti pubbliche ed in generale alle costruzioni destinate a contenere acque pubbliche.

ART.18 - E' vietato lavare carrozze, automobili, camion, motociclette, legni a ruote od altro oggetto qualunque sulle piazze e pubbliche strade, di lavare panni e ortaggi alle pubbliche fonti, di abbeverarvi il bestiame se non negli appositi abbeveratoi.

Dalle pubbliche fonti del capoluogo è vietato attingere acqua con botti, barili e simili, anche mediante tubatura di gomma o di metallo da innestarsi ai rubinetti.

ART.19 - Nell'interno dell'abitato non potranno stabilirsi stalle se non per necessità e sotto l'osservanza delle disposizioni del Regolamento di igiene.

Il trasporto poi del letame dalle stalle e di ogni altra materia espurgata, che possa essere causa di esalazioni nocive e moleste, non sarà permesso che dalle ore undici alle sei del mattino dal 1° aprile a tutto settembre e dalle ore ventidue alle otto negli altri mesi dell'anno e dovrà essere effettuato in modo da impedire qualsiasi spandimento o lordatura del suolo pubblico.

ART.20 - Per misure generali il Podestà può ordinare lo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi per tutta la superficie lstante alle case private e per una profondità di metri 2, nonchè, in caso di abbondanti neviccate, lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc.

Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti dall'autorità comunale, alla quale spetterà di provvedere per il trasporto della neve e del ghiaccio in determinati luoghi o il getto in corsi d'acqua.

ORDINE - DECORO - MORALITA' PUBBLICA.

ART.21 = In qualsiasi luogo pubblico è vietato soddisfare ai bisogni naturali fuori delle latrine e degli orinatori.

E' vietato imbrattare, in qualsiasi modo, guastare le latrine e gli orinatori pubblici e gli oggetti che vi si trovano.

E' in facoltà del Podestà stabilire orinatori ed anche latrine nelle località giudicate convenienti senza che i proprietari possano opporvisi.

* ART.22 = E' vietato tenere animali in modo che rechino disturbo, molestia o danno al vicinato.

I cani, durante la notte, devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete ed il riposo dei cittadini.

ART.23 = E' vietato maltrattare gli animali e sottoporli a fatiche eccessive.

E' pure vietato farne uso quando siano affetti da piaghe o da difetti ributtanti ovvero quando non siano in condizioni fisiche da poter prestare il lavoro ad essi imposto.

ART.24 = Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato:

1) pascere a far pascere animali, domarli, addestrarli, mungerli, strigliarli, tosarli o ferrarli;

2) pulire o lavare vetture, veicoli, cavalli, finimenti ed utensili di stalla e rimessa.

ART.25 = E' proibito lasciare vagare galline, anitre ed altri animali nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico. X

ART.26 = Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni, lampade, lumi e simili senza il permesso del Podestà.

ART.27 = E' proibito di affiggere manifesti sui pubblici monumenti, fare iscrizioni, figure o disegni con qualsiasi...

vernici, carbone, ecc.) direttamente sui muri degli edifici pubblici e privati, insudiciarli o gustarli in qualsiasi altro modo.

ART.28 = E' vietato nelle case fare rumori che diano incomodo al vicinato ed uso eccessivo di strumenti musicali e simili, specialmente dalle ore 22 alle 8.

ART.29 = Le biancherie ed i panni sporchi non possono essere trasportati per le pubbliche vie se non involti.

La lavatura delle biancherie e dei panni non è permessa fuori delle case e dei luoghi privati se non nei lavatoi pubblici e nei fiumi.

ART.30 = E' proibito trasportare pane crudo o cotto ed altre vivande destinate allo smercio se non siano ben coperti e riparati con mezzi idonei.

ART.31 = Le insegne, le vetrine, le chiudende, le tende, i serrami e simili devono essere mantenuti sempre in buone condizioni, puliti e decenti. Il Podestà potrà ordinare le riparazioni necessarie ed anche la sostituzione.

ART.32 = E' vietato nei luoghi pubblici cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, arrecare danno alle piante ed ai loro sostegni, camminare sugli spazi erbosi, danneggiarli, lasciarvi entrare cani sciolti od altri animali, introdurvi veicoli.

ART.33 = Non si possono erigere sul luogo pubblico palchi per feste, spettacoli, giuochi e simili senza l'autorizzazione del Podestà, che potrà negarla per ragioni d'ordine, di sicurezza, di decoro.

ART.34 = Chiunque, anche con regolare autorizzazione, compia opere o faccia depositi sugli spazi pubblici o aperti al pubblico deve collocare gi giorno e di notte ripari atti ad evitare ogni pericolo o danno.

ART.35 = Sulle vie e piazze pubbliche è vietato di giocare alla palla, al pallone, alle bocce, alla fionda o con qualsiasi altro oggetto di lancio e con qualsiasi altro gioco incomodo, ingombrante, pericoloso.

E' parimente proibito di lanciare sassi, palle di neve e di fare sdrucioloni sul ghiaccio.

ART.36 = Nei luoghi di pubblico passaggio è vietato lavorare pietre senza opportuni ripari. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di fabbri, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

ART.37 = E' vietato versare sul suolo pubblico acqua sporca a scopo, di inaffiamento.

ART.38 = E' vietato gettare o lasciare cadere dalle finestre, terrazzi ed altri luoghi simili, prospicienti luoghi pubblici e comuni a più famiglie, ogni specie di cose solide e liquide o inaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico.

ART.39 = Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

- a) introdursi con vetture, velocipedi, carri, carretti, cavalli ed altri animali nelle parti riservate alle persone;
- b) camminare o coricarsi nei siti erbosi e cintati e dormire sui sedili;
- c) guastare i sedili, le siepi, guastare e staccare rami, piante, fiori, frutti;
- d) collocare sedie, panche, ceste od altre cose qualsiasi fisse o mobili;
- e) tenere anche momentaneamente cani senza museruola e senza guinzaglio.

ART. 40 = A prevenire ed allontanare i pericoli e danni degli incendi, i proprietari e possessori di case ed abitazioni, e in specie di forni e fucine dovranno, almeno una volta all'anno, far spazzare e nettare dalla fuligine i camini, trombe, canali di condotta e sfogo di fumo delle cucine, forni fucine e simili.

ART. 41 = E' vietato, sia di giorno che di notte, di accendere razzi ed altri consimili fuochi artificiali per le vie e piazze pubbliche.

I fuochi e falò, che si usano accendere in occasione di sagre, saranno tenuti lontani dalle vie e piazze e dai depositi di covoni, legna ed altre materie accendibili od esplosive.

* ART. 42 = E' vietato tenere, nei centri abitati, animali che specialmente di notte rechino disturbo al vicinato. X

ART. 43 = Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incomode devesi avanzare domanda di licenza all'autorità comunale la quale, nel concederla, determinerà la località e tutte le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

ART. 44 = Sono considerate industrie rumorose o incomode, il mestiere del caldaio, del lattaio, del fabbro, del falegname, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che, per uso continuo di motori e macchine, arrechino molestia al vicinato.

ART. 45 = La lavorazione delle industrie rumorose non può incominciare prima delle ore 7 nè protrarsi oltre le ore 20 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 6 ed oltre le ore 21 dal 1° maggio al 31 ottobre.

ART. 46 = Il trasporto della carne da macello e degli animali mor

ti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del regolamento locale di igiene, del regolamento locale sulla vigilanza sanitaria delle carni e del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914 n.533.

ART.47 = Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate (circ.26.4.1928/100891 P.S.)

ART.48 = Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, di quelli affetti da gravi lesioni traumatiche o gravi zoppie, il trasporto e la sosta sui pubblici mercati delle bovine giovani deve essere effettuato in conformità delle istruzioni impartite dalla Direzione Generale della P.S. con circolare 12 luglio 1927 n.10207/10089 C.

ART.49 = Gli esercenti di spaccio di carne fresca devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento sulla vigilanza sanitaria 21 luglio 1927 n.1586.

ART.50 = Agli Agenti di polizia urbana spetta di spezionare periodicamente gli spacci di vendita dei generi ~~alimentari~~ annonari per accertare che la merce sia ben tenuta ed osservate, in proposito, tutte le vigenti disposizioni. Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della Legge 29 marzo 1928 n.858 e del Decreto Ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI IN GENERE

ART.51 = Gli esercenti debbono tenere i loro pesi e misure in sito a tutti ben visibile e mantenere diligentemente stagnati nel loro interno gli utensili ed i recipienti di rame in uso nelle loro botteghe.

I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono sempre essere marchiati dal bollo di verificaione dell'ufficio metrico.

ART.52 = Gli esercenti e venditori di generi di prima necessità,

carni, farine, ecc., dovranno uniformarsi alla tariffa che viene fissata dagli organi competenti.

ART.53 = Nel pesare le merci in vendita non si deve usare carta da involto, se non quando sia richiesta dalla natura della merce e il peso non deve eccedere il gramma per ogni decimetro quadrato. Per la qualità, la carta deve corrispondere alle prescrizioni contenute nel Regolamento di igiene.

ART.54 = L'Autorità Comunale potrà far visitare i locali e i generi di commercio dei pubblici esercenti, come pure gli utensili, i pesi e le misure di cui si servono, per accertarsi della loro salubrità, buona qualità ed esattezza.

ART.55 = I fornai e panettieri, venditori di paste in genere o farine, dovranno tenere i loro negozi provvisti costantemente di generi di buona qualità, in quantità sufficiente al consumo ordinario giornaliero.

I mugnai non potranno rifiutarsi di macinare granaglie dei privati, durante i giorni di lavoro.

ART.56 = I bottegai non possono esporre oggetti che lordino gli abiti o impediscano il libero passaggio sui marciapiedi.

ART.57 = Coloro che hanno bottega in contrade con marciapiede debbono mantenere il lastricato ben netto da neve, da immondizie, da sedimenti di acqua, dalla polvere, ecc.

ART.58 = Ai venditori con banco è prescritto di pulire sempre il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rimasugli e le fecce, per esportarli nei luoghi indicati. Tale obbligo si estende ai rivenditori di erbaggi, frutta e specialmente di cocomeri e poponi, essendo assolutamente proibito di disporre sulle piazze e vie pubbliche le cortecce dei medesimi.

ART.59 = I commercianti di generi alimentari che intendono chiudere, anche provvisoriamente, il proprio negozio devono un mese prima della chiusura, renderne informata l'autorità municipale.

1) I commercianti di generi alimentari dovranno osservare con particolare cura la disposizione impartita dall'art. 29-30 del R.D. 158 e del Decreto

ART.60 = I conducenti di automobili pubblici e i vetturini, alla stazione ferroviaria, non possono oltrepassare i limiti dei luoghi loro designati dal Podestà e dall'Autorità ferroviaria, nè recare molestia con grida e offerte insistenti, nè fermarsi nel sito destinato al transito.

ART.51 = E' vietato ai facchini, commissionari e venditori ambulanti di qualsiasi genere di infastidire i passanti con grida o cenⁿⁱ ed usare modi insistenti per ottenere trasporti, commissioni o smercio. Non saranno tollerati in servizio coloro che non terranno contegno rispettoso o che non saranno vestiti decentemente.

ART.62 = Coloro che intendono esercitare la vendita ambulante di generi alimentari o bevande, che sia consentita dal vigente Regolamento d'igiene, devono sottostare a visita dell'Ufficio Municipale di igiene per accertare che non sono affetti da malattia trasmissibile. Coloro che ne siano affetti non possono esercitare la vendita.

ART.63 = Per le località da occuparsi o da percorrere, i venditori ambulanti devono osservare le leggi ed i regolamenti e attenersi agli ordini che loro vengono dati dalle guardie urbane.

ART.64 = I venditori ambulanti con ceste, cassette e simili non possono deporre le medesime sul suolo che pel tempo necessario all'atto della singola vendita.

FIERE - MERCATI - MEDIATORI

ART.65 = I diversi mercati e fiere si faranno solo nelle piazze ed altri luoghi che saranno a ciò destinati dall'autorità comunale.

ART.66 = E' vietato usurpare il posto ai vicini, ma ciascuno venditore dovrà accontentarsi dell'area che gli verrà assegnata.

ART.67 = Nei luoghi di mercati o fiere dovrà lasciarsi sempre libero transito ai passeggeri e libero accesso alle case, botteghe o magazzini vicini.

ART.68 = I mediatori si presteranno a fornire le notizie che loro saranno richieste dall'autorità comunale circa i prezzi correnti dei generi intorno ai quali esercitano la mediazione, nonché quelle altre notizie che verranno loro richieste dalla autorità comunale.

ART.69 = L'Autorità Comunale, a mezzo dei suoi agenti, porterà una vigilanza assidua sui mercati e sulle fiere, allo scopo di evitare abusi o monopolio per parte specialmente dei venditori.

P E N A L I T A'

ART.70 = Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale e da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate a norma degli art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n.383, e con la penalità che verrà fissata con ordinanza podestarile.

Art.42 bis - La concessione ed il rinnovo delle licenze agli esercizi ed agli impianti per i quali sono applicabili le disposizioni sulla prevenzione incendi, sono subordinate alla visita preventiva del competente Comando Vigili del Fuoco che rilascerà apposito certificato.-

Art.42 ter - Gli esercizi ed impianti già in possesso della licenza e che ancora non sono provvisti dal nulla osta del Comando Vigili del Fuoco dovranno provvedersene entro tre mesi dalla data di approvazione delle presenti norme.-

Art.42 quater - Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento in materia di prevenzione incendi si fa richiamo alle disposizioni contenute nel D.P.n.2796 del 1.3.1949 ed alla Legge 27.12.1941, n.1570.-

(Le presenti aggiunte sono state deliberate con atto n.69 del 12.maggio 1950, approvato dalla G.P.A. in seduta del 14.6.1950, n.311).